

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

L'autodeterminazione del minore nella
contemporaneità

Tomo II

a cura di Maria Teresa Nurra e Margot Musson

Carlo Attanasio, Federica Chironi, Ilaria Garaci,
Roberta Guainella, Blandine Mallevaey,
Maria Teresa Nurra, Ludovic Pailler
Jean-Pierre Rosenczveig, Maria Luisa Serra,
Christian Giuseppe Comito, Aldo Petrucci.

XXIX

2024-2

Luglio - Dicembre

INSCHIBBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università di Venezia Ca’ Foscari)

Comitato di redazione

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Uni-

versità statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Maria Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università statale di Milano); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILIO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori"
dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7
"Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna")

Tutti i contributi in materia di autodeterminazione del minore rientrano nel progetto di cui è responsabile scientifica la Dottoressa Maria Teresa Nurra, finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori" dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna") e sono stati sottoposti a valutazione da parte del Comitato di Direzione della Rivista.

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.
Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-578-9

© 2024, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2024, luglio-dicembre, pubblicato online il 31 marzo 2025.

INDICE

L'autodeterminazione del minore nella contemporaneità

Tomo II

a cura di

Maria Teresa Nurra e Margot Musson

- CARLO ATTANASIO, *Transizione sessuale e autodeterminazione del minore* p. 11
- FEDERICA CHIRONI, *L'investimento dei capitali del minore: profili di (in)compatibilità tra la MiFID II e l'art. 372 c.c.* p. 41
- ILARIA GARACI, *L'autodeterminazione digitale del minore e i confini della responsabilità genitoriale* p. 55
- ROBERTA GUAINELLA, *L'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano: uno sguardo alla disciplina in tema di adozione* p. 73
- BLANDINE MALLEVAEY, *Autodétermination, autonomie personnelle et participation de l'enfant mineur aux décisions* p. 91
- MARIA TERESA NURRA, *Il consenso del minore alla diffusione della propria immagine* p. 111
- LUDOVIC PAILLER, *Le mirage de l'autodétermination informationnelle du mineur* p. 133
- JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG, *En France, l'enfant mineur d'âge dispose-t-il de la capacité à décider pour son bien ?* p. 149
- MARIA LUISA SERRA, *La revocazione del giudicato civile per contrarietà alla CEDU e brevi note in tema di tutela dello status di filiazione* p. 169

CHRISTIAN GIUSEPPE COMITO, *La tutela del consumatore nella Direttiva 93/13/CEE. Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale dei tre concetti di: chiarezza, informazione e significativo squilibrio* p. 193

ALDO PETRUCCI, *Note a margine del legame tra diritto romano e ordinamento privatistico cinese* p. 215

La tutela del consumatore nella Direttiva 93/13/CEE

Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale dei tre concetti di: chiarezza, informazione e significativo squilibrio

Christian Giuseppe Comito

Sommario: 1. Una premessa di carattere generale. – 2. I requisiti della chiarezza e dell'informazione dal punto di vista della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Criticità. – 3. *Excursus* sul concetto di significativo squilibrio. – 4. Conclusioni; o quasi.

1. *Una premessa di carattere generale*

La direttiva 93/13/CEE, emanata dal Consiglio oramai in anni lontani, è un atto legislativo che sin dal principio si è proposto l'audace obiettivo di tutelare i consumatori dalle clausole abusive presenti nei contratti sottoscritti con le imprese e con i professionisti: fra parte debole e parte forte, dunque.

Proprio in quest'ottica, allora, è giusto affermare che la sua funzione primaria è sempre stata quella di garantire l'equità nel mercato interno della Comunità Europea nonché proteggere la sicurezza e i diritti dei consumatori¹. Nondimeno, pur essendo trascorsi più di tre decenni dal giorno della sua pubblicazione, la direttiva risulta essere ancor oggi soventemente al centro dell'attenzione del panorama giuridico europeo. E questo soprattutto per via della portata innovativa di talune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che non smettono di estrofflettere principi e soluzioni ermeneutiche tuttora pervasive. Tuttavia, nonostante i progressi giurisprudenziali, un problema persistente è rappresentato tutt'oggi dal rischio di frammentazione applicativa della direttiva tra gli Stati membri e, soprattutto, dall'assenza di un'interpretazione uniforme. Quest'ultima mancanza, specificatamente, ha contribuito a formare un panorama normativo eterogeneo, con conseguenti difficoltà per operatori economici e consumatori nel prevedere gli effetti giuridici delle clausole contrattuali e, di conseguenza, le interpretazioni giurisprudenziali che di queste potrebbero offrire le Corti.

¹ Cfr. G. ALPA, laddove affermava che «L'Unione europea ha inserito tra le sue iniziative prioritarie le finalità di protezione della sicurezza e dei diritti dei consumatori, settore prioritario di tutte le politiche dell'Unione [...]», in *I contratti del consumatore*, 2014, p. 9.

È proprio una delle ultime fatiche della Commissione a restituire all'operatore giuridico europeo la misura di questa diversità di pronunzie. La sua Comunicazione del 27 agosto 2019, invero, oltre a regalare una puntuale e selezionata rassegna giurisprudenziale della CGUE, offre al lettore anche degli ottimi spunti di riflessione da cui val qui la pena prender le mosse. Nel prosieguo del presente saggio, quindi, si indagherà essenzialmente su tre aspetti interconnessi fra loro: *in primis*, si cercherà di capire come la Corte supera il divieto di controllo dell'oggetto del contratto con il pretesto della chiarezza della clausola; *in secundis*, congiuntamente, si analizzerà anche il grado di informazione che il professionista deve assicurare al consumatore all'interno dei contratti con loro redatti, *ex artt.* 4 e 5 della direttiva; e in terzo luogo si osserverà il modo in cui la Corte valuta lo squilibrio tra le posizioni giuridiche delle parti, ai sensi dell'art. 3 del medesimo testo. Il tutto verrà esaminato sotto una lente di ingrandimento giurisprudenziale che, partendo da talune deliberazioni antesignane, giungerà alla disamina di diverse sentenze milari più recenti.

2. I requisiti della chiarezza e dell'informazione dal punto di vista della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Criticità

Sappiamo che quello della chiarezza è un requisito preteso dalla direttiva e previsto in seno agli articoli 4 e 5 dietro la più intellegibile formula: "*in modo chiaro e comprensibile*". Particolare rilievo assume, in questo contesto, il paragrafo 2 dell'art. 4, il quale fornisce al giudice europeo uno strumento di valutazione polivalente e flessibile. In base a tale disposizione, l'analisi dell'eventuale carattere abusivo² di una clausola non si estende né alla determinazione dell'oggetto principale del contratto, né al rapporto tra il prezzo e la prestazione ricevuta: purché tali clausole siano espresse in modo chiaro e comprensibile.

È proprio l'inciso "*purché*" a costituire un importante elemento di flessibilità che, nel tempo, ha prodotto una prassi applicativa variegata. In alcuni ordinamenti ad esempio, tale eccezione, pur senza assumere carattere di regola generale, si è consolidata attraverso una pratica giurisprudenziale costante, diventando una consuetudine diffusa. E ciò nonostante la direttiva, anche nel suo considerando n. 19, precisi espressamente che la valutazione del carattere abusivo non debba riguardare le clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della prestazione³.

² In materia, non può non menzionarsi il recente volume di S. PAGLIANTINI, *Le clausole abusive nei contratti dei consumatori*, La Tribuna, 2024.

³ «Considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell'oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo [...]».

Una conferma di ciò si riscontra nel fatto che, quando uno Stato membro ha scelto di non recepire tale limitazione nel proprio ordinamento – come avvenuto, ad esempio, in Spagna – il carattere abusivo di alcune clausole è stato valutato anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti di chiarezza e comprensibilità. Questo però, va riconosciuto, rappresenta una singolarità piuttosto circoscritta.

Un caso emblematico in tal senso è rappresentato dalla causa C-484/08, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, in cui la Corte di Giustizia ha affermato che il combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 8 della direttiva non impedisce agli Stati membri di prevedere un controllo giudiziario del carattere abusivo di clausole, anche qualora queste siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Ciò vale anche nel caso in cui tali clausole riguardino la definizione dell'oggetto principale del contratto o il rapporto tra il prezzo e la controprestazione. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha riconosciuto che il giudice nazionale può verificare la natura abusiva di clausole inserite in contratti stipulati con i consumatori, anche quando esse risultino formulate in modo trasparente e regolino aspetti fondamentali del contratto, come l'oggetto principale o l'equilibrio tra il corrispettivo pattuito e la prestazione fornita⁴.

Secondo il magistrato estensore del caso sarebbe proprio l'articolo 8 di questa stessa fonte legislativa ad accordare la facoltà agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato al consumatore⁵. Una rappresentazione plastica, questa, di quel famoso concetto di armonizzazione minima citato a più riprese in numerose pronunzie europee e sul quale si fonda questa deroga, *in melius* – perlomeno per il consumatore –, capace di consentire un controllo sull'oggetto anche a prescindere dall'assenza di chiarezza⁶. Il tutto, peraltro, a sicuro vantaggio della parte debole del contratto che, grazie appunto ad un così ampio raggio d'azione del controllo sostanziale, vedrà sempre più miniaturizzate le possibilità di rimanere vincolato a clausole contrattuali abusive, o presunte tali. Certo è però, d'altro canto, che se questa fosse la quotidiana interpretazione data alla norma sarebbe facile immaginare che le imprese rimarrebbero altamente refrattarie ad estendere le proprie attività verso paesi in cui è riservato al giudice un potere così ampio nel merito⁷.

⁴ Causa C-484/08, *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, conclusioni I: «[...] è consentito compiere un controllo giudiziario del carattere abusivo di clausole contenute in contratti stipulati con i consumatori, le quali sono formulate in modo chiaro e comprensibile e disciplinano l'oggetto principale del contratto e la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro».

⁵ «Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

⁶ Cfr. G. ALPA, *I contratti del consumatore*, 2014, p. 50.

⁷ Si veda a tal proposito F.A. VIGLIANISI, *La sentenza Caja de Ahorros e l'armonizzazione tradita*, in *Contratti*, 2010, 10, p. 880.

Di estremo interesse è valutare adesso il modo in cui si è evoluto un orientamento così permissivo negli ultimi anni.

La postura assunta dai diversi giudici europei più di recente parrebbe essersi rimodulata ed un elemento sintomatico di ciò sembrerebbe desumersi dalla recente sentenza del 3 settembre 2020 – C-84/19, *Profi Credit Polska* – ove sostanzialmente si è affermato che dal momento che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 introduce un'eccezione al controllo di merito sulle clausole abusive tale disposizione debba essere interpretata in senso restrittivo⁸. Un indirizzo palesemente intenzionato a circoscrivere la portata applicativa del controllo declinato in tale articolo, limitandolo ai soli casi di *extrema ratio* e non più, quindi, a situazioni similari a quella della succitata causa C-484/08.

Al contempo poi, sempre all'interno della medesima pronuncia, il giudice ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dovesse essere letto nel senso che le clausole inserite in un contratto di credito al consumo, che impongono al consumatore il pagamento di spese aggiuntive oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, non possono beneficiare dell'eccezione prevista da tale articolo. Secondo l'estensore della sentenza, ciò accadrebbe tutte le volte in cui tali clausole: non indichino in modo chiaro quale sia la natura di queste spese; non specificino quali servizi esse vadano effettivamente a coprire; siano formulate in un modo che rende difficile per il consumatore capire con esattezza quali siano i suoi obblighi e quali conseguenze economiche derivino dall'applicazione di tali clausole⁹.

Tali conclusioni, oltre a restituire una delle immagini più attuali dell'interpretazione dell'art. 4 paragrafo 2, sono risultate anche uniformi alle riflessioni finali suggerite dall'Avvocato Generale Gerard Hogan il 2 aprile 2020¹⁰. Conclusioni sicuramente meno permissive rispetto a quelle abbracciate dal giudice del caso spagnolo, dalle quali peraltro riteniamo di non dissentire. E questo anche in considerazione del fatto che, ancorché la tutela dei consumatori sia oggettivamente uno degli obiettivi cardine perseguiti dall'Unione Europea, non bisogna comunque sottovalutare il ruolo svolto da un'accorta opera di

⁸ Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, *Profi Credit Polska*: «poiché l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un'eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell'ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, la Corte ha dichiarato che alla disposizione in questione occorre dare un'interpretazione restrittiva».

⁹ «[...] le clausole di un contratto di credito al consumo che pongono a carico del consumatore spese diverse dal rimborso del credito per capitale e interessi non rientrano nell'eccezione prevista da tale disposizione, qualora dette clausole non specificino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare e siano formulate in modo da creare confusione per il consumatore quanto ai suoi obblighi e alle conseguenze economiche di tali clausole, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

¹⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale Gerard Hogan, cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19.

bilanciamento con gli altri scopi sanciti nei Trattati, come ad esempio quello tutelante *“la libertà di impresa”* sancito all'art. 16 della Carta di Nizza.

Cambiando adesso punto di vista, è interessante notare come all'interno di un'altra causa, la C-186/16 del settembre 2017, il giudice – occupandosi di una clausola contrattuale inserita in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera¹¹ non oggetto di negoziato individuale e in forza della quale il prestito doveva essere restituito nella stessa valuta estera nella quale era stato contratto – ha stabilito che il mutuatario debba essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo in valuta estera, si espone a un rischio di cambio che, in caso di svalutazione della moneta in cui percepisce il proprio reddito, potrebbe risultare economicamente gravoso da sostenere.¹² O ancora, sempre a detta del medesimo magistrato, che il professionista – in questo caso l'istituto bancario – ha l'obbligo di informare il consumatore sulle possibili oscillazioni dei tassi di cambio e sui rischi connessi alla stipula di un mutuo in valuta estera¹³, soprattutto nel caso in cui il mutuatario non percepisca il proprio reddito nella stessa valuta¹⁴. E questo anche a detta dell'Avvocato Generale occupatosi della vicenda¹⁵.

Da tali impostazioni risulta chiaro ed evidente di come l'interpretazione della norma delineata in queste righe – seppur meno condiscendente rispetto al paradigma emerso dalla causa *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid* – sia comunque permissiva ed elastica: capace, dunque, di riservare al giudice un controllo nel merito oggettivamente poderoso, idoneo a caducare l'efficacia di una clausola contrattuale perché poco chiara.

Proprio sul concetto della chiarezza si insisteva ancora all'interno del punto 47 specificando che in tali valutazioni assumono un ruolo centrale due aspetti: da un lato, la necessità di verificare se le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, in modo tale da permettere a un consumatore medio – ossia una persona normalmente informata, ragionevolmente attenta e prudente – di comprendere e valutare l'impatto di un costo di questo tipo; dall'altro, l'eventuale assenza nel contratto di credito di informazioni ritenute essenziali in relazione alla natura dei beni o dei servizi oggetto dello stesso contratto¹⁶.

¹¹ In materia, cfr. con Direttiva 2014/17/UE.

¹² «[...] sottoscrivendo un contratto di mutuo formulato in una valuta estera, si espone a un determinato rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito».

¹³ «[...] il professionista, nella fattispecie l'istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, segnatamente nell'ipotesi in cui il consumatore mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta».

¹⁴ Cfr. causa C-186/16 e Corte giust. UE 20 settembre 2017, causa C-186/16.

¹⁵ Paragrafi 66 e 67 delle conclusioni dell'Avvocato Generale.

¹⁶ «Svolgono un ruolo determinante in siffatta valutazione, da un lato, la questione di accertare se le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile tale da consentire a un consumatore medio, ossia un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare un costo del genere e, d'altro lato, la circostanza collegata alla mancata

Diretto corollario di quanto sopra – interessante anche per comprendere il grado di informazione che il professionista deve assicurare al consumatore – è che tale requisito di trasparenza postula che nei contratti di credito gli istituti finanziari debbano fornire ai mutuatari informazioni sufficienti volte a garantirgli di assumere le proprie scelte con prudenza e in piena cognizione di causa. Una formulazione astratta sicuramente polivalente e perciò capace di garantire ancor di più la libertà interpretativa del giudice.

Proseguendo allora nel solco delle “*informazioni*”, sappiamo che secondo giurisprudenza costante della Corte è di fondamentale importanza che queste siano comunicate prima della conclusione del contratto: in maniera trasparente. Osservando appieno gli obblighi informativi precontrattuali, invero, si possono ridurre al minimo tutte quelle asimmetrie informative che spesso, e malvolentieri, conducono poi a squilibri contrattuali¹⁷. È proprio sulla base di queste informazioni infatti che un consumatore decide se vincolarsi o meno ad un contratto¹⁸: “[...] *l’informazione, prima della conclusione di un contratto, sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di tale conclusione riveste per il consumatore un’importanza fondamentale. È in particolare sulla base di tali informazioni che quest’ultimo decide se intende concludere un contratto con un professionista rispettando le condizioni precedentemente redatte da quest’ultimo*”¹⁹.

A ricordarci ulteriormente del ruolo nevralgico giocato dalla trasparenza delle informazioni, vi è anche la sentenza della causa C-26/13. In tale occasione la Corte ha rammentato che tale obbligo informativo non dovesse essere inteso esclusivamente con riferimento al carattere formale o grammaticale delle clausole contrattuali. Al contrario, siccome il sistema della direttiva ruota proprio attorno all’assunto secondo cui un consumatore versa in una situazione di inferiorità rispetto al professionista – perlomeno per quanto riguarda il livello di informazione –, ai fini del rispetto dell’obbligo di trasparenza è dirimente indagare se il contratto illustri in modo trasparente le ragioni e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera, oltre al suo collegamento con le altre clausole che regolano l’erogazione del mutuo. Solo così il consumatore potrà valutare con criteri chiari e comprensibili le conseguenze economiche che ne derivano²⁰. Pertanto, in situazioni come questa, ove ci si trova nell’am-

menzione nel contratto di credito delle informazioni considerate come essenziali alla luce della natura dei beni o dei servizi che costituiscono l’oggetto del suddetto contratto».

¹⁷ G. ALPA, *Il contratto in generale*, Giuffrè, 2021.

¹⁸ Cfr. sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punto 44, nonché del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 50.

¹⁹ Causa C-288/20.

²⁰ Causa C-26/13, punto 73: «[...] il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano».

bito di un contratto di mutuo, è compito del giudice valutare l'insieme degli elementi di fatto, come la pubblicità e l'informazione – fornita “*da qualsiasi altra persona*”²¹ che abbia partecipato, per conto del professionista, alla formazione del contratto –, e stabilire se un consumatore medio avrebbe dovuto conoscere o meno la differenza fra corso di vendita ed il corso di acquisto di una valuta estera, nonché le relative conseguenze economiche derivanti dall'applicazione del corso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi.

Il giudice, orbene, in tale specifica occasione ha deciso di ritenere che l'art. 4 paragrafo 2 della direttiva dovesse essere inteso nel senso che la clausola contrattuale non deve solo risultare comprensibile sul piano grammaticale, ma anche garantire che il contratto spieghi in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera a cui essa si riferisce. Inoltre, questa, deve anche chiarire il legame tra tale meccanismo e le altre clausole che regolano l'erogazione del mutuo, in modo da permettere al consumatore di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che ne derivano²².

Una soluzione ermeneutica in linea sicuramente con quella registrata nella summenzionata causa C-186/16, ove il giudice così apostrofava: “*tale requisito [della trasparenza] implica che una clausola, in base alla quale il prestito deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari*”.

Altro esempio, dunque, di come la Corte effettivamente riesca a riservarsi un controllo sostanziale “*di ultima istanza*” trincerandosi dietro lo scudo della locuzione “*chiaro e comprensibile*”. Un controllo, questo, potenzialmente ipertrofico e pervasivo: in grado di sovvertire completamente il fisiologico epilogo di un contratto.

Sempre sul medesimo argomento anche la sentenza C-96/14. In questo caso, con riguardo ad una clausola stipulata in un contratto di assicurazione

²¹ Sentenze del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, EU:C:2021:469, punto 45, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 66.

²² «[...] redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano».

intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario, il giudice ha avuto modo di confermare che le perplessità sulla mancanza di chiarezza della clausola oggetto del procedimento erano ulteriormente accentuate dall'estrema genericità e indeterminatezza dell'espressione "*attività retribuita o meno*" in essa utilizzata. Come evidenziato dalla Commissione, d'altro canto, il termine "*attività*" può riferirsi a qualsiasi azione o operazione svolta dall'uomo con un obiettivo specifico, rendendo così la portata della clausola ambigua e di difficile interpretazione²³.

Una dimostrazione lapalissiana di come il giudizio di valore sulla chiarezza sia, soventemente, lasciato al libero arbitrio del giudice europeo il quale, come nel caso di specie, può arrivare a pretendere che la clausola sia non soltanto intellegibile sul piano grammaticale ma anche che il contratto esponga in modo chiaro e trasparente il funzionamento effettivo del meccanismo a cui la clausola fa riferimento, così come il suo rapporto con le altre clausole del contratto, affinché il consumatore possa valutare, sulla base di criteri definiti e comprensibili, le implicazioni economiche che ne derivano²⁴.

Come visibile, ci troviamo dinanzi a un'idea ampiamente diffusa nel panorama europeo che sembra far convergere l'unanimità degli organi giudicanti verso una medesima interpretazione comune.

Ancora, in un diverso caso, la Corte si è trovata a pronunciarsi su di una causa, la C-143/13, ove la controversia era volta a stabilire se, con riferimento alle clausole che prevedevano la cosiddetta "*commissione di rischio*", il contratto di mutuo esponesse in modo trasparente le ragioni che giustificavano la remunerazione associata a tale commissione. In particolare, si discuteva se il mutuante fosse effettivamente tenuto a fornire una controprestazione concreta per giustificare tale onere, oltre alla semplice assunzione del rischio di mancato rimborso, il quale, secondo i contestanti, sarebbe risultato essere già coperto da un'ipoteca²⁵.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, è chiaro che da una parte, ai fini del rispetto dell'obbligo di trasparenza, è di rilevanza essenziale capire se il

²³ Causa C-96/14: «[...] i dubbi relativi alla mancanza di chiarezza della clausola di cui al procedimento principale sono rafforzati dall'estrema ampiezza e vaghezza dell'espressione «attività retribuita o meno» impiegata in tale clausola. Infatti, come sottolinea la Commissione, il termine «attività» può comprendere qualsiasi operazione o attività umana realizzata al fine di conseguire uno scopo preciso».

²⁴ «[...] in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano».

²⁵ Causa C-143/13: «[...] relativamente alle clausole che prevedono la «commissione di rischio», si pone la questione se il contratto di mutuo di cui trattasi esponga in maniera trasparente i motivi che giustificano la remunerazione corrispondente a tale commissione, dal momento che è contestato che il mutuante sia tenuto a fornire una reale controprestazione per ottenere la suddetta commissione, oltre al fatto di assumere il rischio del mancato rimborso, che si sostiene essere già garantito da un'ipoteca».

contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di modifica del tasso di interesse e il rapporto tra tale clausola e altre clausole relative alla remunerazione del mutuante di modo che un consumatore informato possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.²⁶ Pertanto, in una causa come questa riguardante essenzialmente due tipi di clausole – “*che prevedono una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante e che autorizzano quest’ultimo, in presenza di determinate condizioni, a modificare il tasso di interesse*” – la mancanza di trasparenza, come giustamente stabilito dal giudice, sembrerebbe discendere dal fatto che il mutuante ha suggerito ai mutuatari di modificare la denominazione delle clausole in questione, rinominandole “*commissione di gestione del credito*”, senza tuttavia apportare alcuna modifica al loro contenuto sostanziale. Un’interpretazione agevole, questa, in grado di consentire al giudice di soffermarsi legittimamente sulla valutazione sostanziale delle clausole abusive, circumnavigando – di fatto – i confini e i limiti di un diverso assetto potere.

Vi è poi un’altra sentenza in cui l’art. 4 paragrafo 2 fa da padrone, e con lui anche il concetto di informazione. La C-51/17, all’interno della quale il giudice europeo era chiamato a valutare se tale norma dovesse essere interpretata nel senso che il requisito secondo cui le clausole contrattuali devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile richieda che l’istituto di credito fornisca informazioni dettagliate sul rischio di cambio e finanche un’analisi delle possibili conseguenze economiche derivanti da un’eventuale svalutazione della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è denominato²⁷. Lo stesso magistrato ha proseguito poi la sua esposizione chiarendo che, da un lato, il mutuatario deve essere adeguatamente informato del fatto che, stipulando un mutuo in valuta estera, si espone a un rischio di cambio che, in caso di svalutazione della moneta in cui percepisce il proprio reddito rispetto alla valuta del mutuo, potrebbe diventare economicamente gravoso da sostenere. E dall’altro lato, il professionista – ossia l’istituto bancario – ha l’obbligo di fornire un’informazione chiara e trasparente sulle possibili oscillazioni dei tassi di cambio e sui rischi connessi alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, affinché il consumatore possa valutarne correttamente le implicazioni economiche²⁸. Ciò premesso, al netto di un ampio ragionamento, anche que-

²⁶ Cfr. in tal senso, sentenza Kásler e Káslermé Rábai, EU:C:2014:282, punto 73.

²⁷ Causa C-51/17: «[...] tra cui figurerebbe un’analisi dei rischi circa le conseguenze economiche che potrebbero derivare da un deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso».

²⁸ «Più in particolare, il mutuatario, da un lato, deve essere chiaramente informato del fatto che sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di deprezzamento della moneta nella quale percepisce i propri redditi rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato concesso. Dall’altro lato, il professionista, nella fattispecie l’istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera».

sto giudice ha concluso asserendo che il requisito della chiarezza obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e piena cognizione di causa. In definitiva, tale requisito non solo richiederebbe che la clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore su di un piano formale e grammaticale “*ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta*”. Pertanto, in casi simili a questo, un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto deve essere reso consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato sottoscritto, ed anche posto in grado di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente incisive, di una clausola riguardante i suoi obblighi finanziari.

Anche questo l'ennesimo caso in cui il giudice, per il tramite del volano della “*chiarezza e comprensibilità*” si riserva poi, *de facto*, la facoltà di intrattenersi sull'oggetto del contratto tutelando ulteriormente il consumatore: una sorta di *dirigisme contractuelle* giudiziale, quindi, che però – nei casi in cui interpretato con pacatezza e misura – sembrerebbe aver portato più benefici che problemi.

In un'altra pronuncia, ancora – causa C-118/17 Dunai –, sempre con riferimento alle clausole relative al rischio di cambio, la Corte non ha esitato a rammentare che: “*tali clausole, in quanto definiscono l'oggetto principale del contratto di mutuo, rientrano nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, sottraendosi alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri [...] che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile*”²⁹.

Pertanto, per un'ulteriore dimostrazione di come la Corte ritenga di fondamentale importanza la tutela del consumatore basti pensare al concetto di “*trasparenza sostanziale*” così per come coniato dal giudice europeo in una nota sentenza del 2016³⁰. In tale occasione è stato appunto asserito di come il requisito di trasparenza contemplato all'articolo 4, paragrafo 2, non si dovesse intendere come riferito esclusivamente alla trasparenza formale delle clausole contrattuali, intesa come chiarezza e comprensibilità della loro formulazione, ma anche come comprensivo della trasparenza sostanziale, che riguarda l'adeguatezza delle informazioni fornite al consumatore affinché possa comprendere pienamente sia le implicazioni giuridiche che le conseguenze economiche del suo impegno contrattuale³¹. Una ricostruzione, questa, in grado

Ma cfr. anche, in tal senso, la sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 50.

²⁹ Cfr. in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, punto 68 e giurisprudenza ivi citata.

³⁰ Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutiérrez Naranjo e altri, punti 48 e 49.

³¹ «[...] all'osservanza della trasparenza formale delle clausole contrattuali, legata al carattere chiaro e comprensibile della loro formulazione, bensì come esteso al rispetto della loro trasparenza sostanziale, inerente al carattere sufficiente delle informazioni fornite

di far comprendere l'assoluto rilievo che l'attuale impianto normativo riserva al requisito della trasparenza informativa: vera protagonista della direttiva.

Sempre sul medesimo tema, più recentemente, il Ráckevei Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Ráckeve, Ungheria), nell'ambito della causa C-670/20 Erste Bank Hungary, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale volta a comprendere se si potesse considerare come chiara e inequivoca una clausola contrattuale relativa alla presa a carico del rischio di cambio che, senza prevedere espressamente che detto rischio gravi solamente ed integralmente sul debitore, conteneva unicamente una dichiarazione del debitore secondo cui quest'ultimo: *“è pienamente cosciente dei rischi potenziali derivanti dalla transazione, e in particolare del fatto che le fluttuazioni della valuta estera di cui trattasi rispetto al fiorino ungherese possano determinare sia un aumento sia una riduzione degli oneri di rimborso del prestito in fiorini ungheresi”*³². Sempre nel medesimo caso, il giudice nazionale si rivolgeva poi al collega europeo al fine di sapere se, tenuto conto dell'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, si potesse considerare come chiara e inequivoca una clausola riguardante la presa a carico del rischio di cambio in cui non si indichi espressamente che è il consumatore ad assumere in modo esclusivo e integrale il rischio del tipo di cambio senza che dalle clausole contrattuali emerga chiaramente che l'incremento delle rate di rimborso potrebbe essere rilevante o, in alcuni casi, arrivare a qualsiasi livello senza limiti predefiniti³³. Orbene, in questa recente sentenza del 6 dicembre 2021, il giudice, soffermandosi sul requisito della trasparenza, statuiva ancora una volta che questo non poteva venir soddisfatto solamente con riferimento al carattere comprensibile sul piano formale e grammaticale. Peraltro, concentrandosi altresì sul concetto di *“informazione”*, il giudice ricordava che, siccome il sistema di tutela della direttiva si basa segnatamente sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, l'obbligo di chiarezza, comprensibilità e trasparenza delle clausole dovesse essere inteso in modo estensivo³⁴. Di conseguenza, anche secondo questo magistrato un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto, deve essere messo in grado di comprendere il funzionamento concreto della clausola e di valutare sulla base di criteri precisi e intelligibili le conseguenze economiche – potenzialmente incisive – di questa sui suoi obblighi finanziari. Insomma, al consumatore devono essere comunicati tutti

al consumatore per quanto attiene la portata sia giuridica che economica del suo impegno contrattuale».

³² Causa C-670/20 Erste Bank Hungary.

³³ «[...] cosicché dalle clausole del contratto non risulta espressamente che l'aumento delle mensilità di rimborso potrebbe rivelarsi significativo o anche, di fatto, raggiungere un qualsivoglia livello».

³⁴ Cfr. sentenze del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, EU:C:2021:469, punto 42, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 63 e giurisprudenza ivi citata.

gli elementi idonei a consentirgli di comprendere il costo totale del suo mutuo e, come ricordato dalla migliore dottrina, deve altresì poter conoscere ogni aspetto del contratto. Il canone della comprensibilità, invero, si combina con quello della chiarezza proprio per far sì che il contraente debole si renda conto dei rischi assunti e degli obblighi discendenti dal sinallagma³⁵.

Sempre all'interno di questa pronuncia il giudice ricordava inoltre che per comprendere se il requisito della trasparenza fosse stato rispettato puntualmente bisognasse esaminare tutti gli elementi fattuali pertinenti come la pubblicità e le informazioni fornite dal mutuante all'interno della negoziazione dei contratti di mutuo di cui in parola, ma anche il linguaggio utilizzato dall'istituto nei documenti precontrattuali e contrattuali. Segnatamente, l'assenza di termini chiari o spiegazioni esplicite che informino il mutuatario sui rischi specifici associati ai mutui in valuta estera può costituire un elemento indicativo del mancato rispetto del requisito di trasparenza, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13³⁶. È corretto ritenere, allora, che le clausole contrattuali di cui l'impatto può essere compreso esclusivamente leggendole congiuntamente, non dovrebbero essere presentate in modo tale da celare il loro impatto congiunto, ad esempio posizionandole in parti diverse del contratto³⁷. Per giunta, con precipuo riferimento all'obbligo di informazione, lo stesso giudice così affermava: *«una dichiarazione del consumatore secondo la quale quest'ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera non può essere rilevante, di per sé, al fine di valutare se tale professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza»*. In definitiva, come anche posto in evidenza dal Comitato europeo per il rischio sistemico³⁸ e come anche richiamato dal magistrato del caso: gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire ai mutuatari informazioni adeguate affinché possano prendere decisioni consapevoli e ponderate. Tali informazioni dovrebbero almeno includere l'impatto che un significativo deprezzamento della valuta nazionale dello Stato membro di residenza del mutuatario, unitamente a un aumento del tasso di interesse estero, potrebbe avere sulle rate di rimborso del mutuo³⁹.

³⁵ G. ALPA, *La trasparenza dei contratti bancari*, Cacucci, 2003.

³⁶ «In particolare, l'assenza di termini o di spiegazioni che avvertano il mutuatario, in modo esplicito, dell'esistenza di rischi particolari connessi ai contratti di mutuo espressi in valuta estera può confermare che il requisito di trasparenza, quale risulta segnatamente dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non è soddisfatto».

³⁷ Conclusioni dell'Avvocato Generale Hogan del 15 maggio 2019 nella causa C-621/17, Kiss, punto 41.

³⁸ Raccomandazione CERS/2011/1, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (GU 2011, C 342, p. 1).

³⁹ «[...] gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l'impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero».

Del medesimo avviso di quanto sopra riferito anche il giudice della causa C-288/20, il quale, con una sentenza recente del 24 marzo 2022, così delibera: *“nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, l’obbligo di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera è la valuta di conto e che l’euro è la valuta di pagamento e che hanno l’effetto di porre il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti e accurate per consentire a un consumatore medio, ragionevolmente ben informato, ragionevolmente attento ed avveduto, di comprendere l’effettivo funzionamento del meccanismo finanziario in questione e quindi di valutare il rischio di conseguenze economiche negative, potenzialmente significative, di tali clausole sui suoi obblighi finanziari per tutta la durata del contratto”*⁴⁰. Tale estratto, tuttavia, non esaurisce la portata innovativa di detta pronunzia. E, infatti, scorrendo fra le varie argomentazioni del giudice preposto può osservarsi – con riferimento alle simulazioni numeriche come quelle inserite nell’offerta di prestito di tale vicenda – che queste costituiscono delle informazioni utili solo laddove siano basate su dati precisi e sufficienti; e, ancora, solo laddove contengano valutazioni oggettive espresse in modo chiaro e comprensibile. Si afferma, infatti, che solo a queste condizioni tali simulazioni possono permettere al professionista di mettere in evidenza, per il consumatore, il rischio di conseguenze economiche negative potenzialmente rilevanti derivanti dalle clausole contrattuali in questione⁴¹.

Ciò posto, anche il comunicare una grande quantità di informazioni può talora non soddisfare l’esigenza di trasparenza in tutti quei casi in cui il professionista non ha informato il consumatore sulle condizioni del contesto economico che potrebbero influenzare le variazioni dei tassi di cambio⁴². E questo perché, in un caso del genere, secondo la Corte, la parte debole non sarebbe messa in condizione di comprendere le reali conseguenze – potenzialmente gravi – che potrebbero colpire le sue finanze a seguito della sottoscrizione di un prestito in valuta estera. Dalla lettera della prevalente giurisprudenza della Corte, pertanto, il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, concludendo un contratto di mutuo espresso in valuta estera, si espone ad un rischio di cambio che può essere economicamente difficile da sostenere in caso di deprezzamento della valuta in cui percepisce i suoi redditi. Ragion per cui, inoltre, il professionista deve indicare le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla conclusione di un siffatto contratto⁴³.

⁴⁰ Causa C-288/20.

⁴¹ «È solo a tali condizioni che siffatte simulazioni possono consentire al professionista di richiamare l’attenzione di tale consumatore sul rischio di conseguenze economiche negative potenzialmente significative delle clausole contrattuali di cui trattasi».

⁴² «[...] il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico suscettibile di avere ripercussioni sulle fluttuazioni dei tassi di cambio».

⁴³ Cfr. le sentenze del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, EU:C:2021:469, punto 50, e del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, punto 71 e giurisprudenza ivi citata.

Nondimeno, con ulteriore recente sentenza del 10 giugno 2021 il giudice del caso ha stabilito ancora una volta che in un contratto di mutuo espresso in valuta estera – con clausole che prevedono che i pagamenti a scadenze fisse siano imputati prioritariamente agli interessi e che prevedono, al fine di liquidare il saldo del conto, l'estensione della durata di detto contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili – il requisito della trasparenza e dell'adeguatezza delle informazioni è soddisfatto⁴⁴ quando il professionista fornisce al consumatore informazioni chiare e complete, tali da permettere a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e prudente, di comprendere il funzionamento effettivo del meccanismo finanziario in questione e di valutare i potenziali rischi economici negativi, anche significativi, che clausole di questo tipo potrebbero comportare sui suoi obblighi finanziari per l'intera durata del contratto⁴⁵.

A chiusura del cerchio, parrebbe conferente affermare che, pur essendo emerse nel corso degli anni talune inclinazioni giurisprudenziali volte a rendere estremamente pervasivo il potere conferito al giudice dalla Direttiva, si riterrebbe conveniente far rimanere queste pronunzie delle isolate eccezioni. Evitando, dunque, di farle assurgere al rango di ordinarietà e, al contempo, evitando che l'art. 4 paragrafo 2 della direttiva possa diventare una vera e propria riproduzione fotografica dell'art. 307 del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB)⁴⁶.

3. *Excursus sul concetto di significativo squilibrio*

Per quel che concerne adesso il concetto di squilibrio, considerando che alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, parrebbe opportuno osservare quanto riportato all'interno dell'ora menzionata causa C-288/20 ove si è affermato che l'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva dovesse venire interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo – secondo cui la valuta estera funge da valuta di conto

⁴⁴ «[...] quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo».

⁴⁵ Cfr. le due sentenze del 10 giugno 2021, della causa C-609/19 e delle cause riunite da C-776/19 a C-782/19.

⁴⁶ Cfr. F. AZZARRI, *Principio di trasparenza e prospettive rimediali: a proposito dei mutui (ai consumatori) e dei leasing (ai professionisti) indicizzati a una valuta straniera*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2022, 5, p. 1219.

mentre l'euro è la valuta di pagamento – che trasferiscono integralmente il rischio di cambio al mutuatario senza alcun limite massimo, possono determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali a svantaggio del consumatore⁴⁷. E questo soprattutto per via delle conoscenze superiori del venditore e dei suoi mezzi più adeguati per anticipare il fisiologico rischio di cambio che può manifestarsi in qualsiasi momento durante la durata del contratto, nonché il rischio riguardante le variazioni dei tassi di cambio che clausole contrattuali come quelle di cui in parola impongono al consumatore. Secondo il giudice del caso, invero, siffatte clausole ben possono determinare un significativo squilibrio – a danno del consumatore – tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo.

Sempre con riguardo al fenomeno dello squilibrio è stato poi ben delineato il *modus operandi* in cui questo dovrebbe essere indagato. Nello specifico, in seno alla sentenza C-421/14. Qui, difatti, il giudice – oltre a sottolineare che l'art. 3 par. 1 della direttiva definiva solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola – ricordava che per appurare se una clausola determinasse “*un significativo squilibrio*” bisognasse tener conto delle disposizioni utilizzabili nel diritto nazionale in caso di assenza di un accordo tra le parti a tal riguardo. E ancora, sempre lo stesso magistrato, affermava poi che sarà proprio un'analisi comparatistica di questo tipo a consentire di stabilire se, e in quale misura, il contratto ponga il consumatore in una condizione giuridica meno favorevole rispetto a quella garantita dal diritto nazionale vigente. Analogamente, nella stessa prospettiva, sarà poi opportuno esaminare la posizione giuridica del consumatore anche alla luce degli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale per contrastare l'applicazione di clausole abusive⁴⁸.

Volgendo ora lo sguardo su di un nuovo caso pratico, non può qui non menzionarsi la recente sentenza del 3 settembre 2020⁴⁹, ove si è stabilito che il costo del credito, al netto degli interessi e pur se soggetto a un limite massimo imposto dalla legislazione nazionale, potrebbe comunque generare un significativo squilibrio ai sensi della giurisprudenza della Corte. Ciò potrebbe

⁴⁷ Causa C-288/20: «[...] le clausole di un contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera è la valuta di conto e che l'euro è la valuta di pagamento e che hanno l'effetto di far sopportare il rischio di cambio, senza un massimale per il mutuatario, sono idonee a creare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da tale contratto a danno del consumatore, dal momento che il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest'ultimo avrebbe accettato un rischio di cambio sproporzionato derivante da tali clausole».

⁴⁸ Causa C-421/14, Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García: «Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Del pari, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive».

⁴⁹ Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19.

verificarsi anche qualora tale costo rimanesse al di sotto di tale soglia, nel caso in cui i servizi forniti in cambio non risultassero ragionevolmente riconducibili alle attività di conclusione o gestione del contratto di credito, oppure se gli oneri posti a carico del consumatore, sotto forma di spese di concessione e gestione del prestito, risultassero chiaramente sproporzionati rispetto all'importo del finanziamento concesso. In casi del genere, secondo la Corte, spetterebbe al giudice del rinvio valutare complessivamente l'effetto delle diverse clausole contrattuali per determinare se queste contribuiscano a creare un significativo squilibrio a danno del mutuatario⁵⁰.

Sempre in argomento, il giudice proseguiva affermando che l'esame relativo al significativo squilibrio – causato da clausole che imponevano spese diverse dagli interessi – non poteva limitarsi a una valutazione economica di natura quantitativa basata su una comparazione fra l'importo complessivo dell'operazione e i costi a carico del consumatore provenienti da tale clausola. La Corte, di fatti, aveva già stabilito nella sentenza *Kiss c. CIB Bank* che un significativo squilibrio potrebbe anche derivare da un semplice pregiudizio, sufficientemente grave, causato ad un consumatore a causa delle disposizioni nazionali applicabili. E sia che questo si manifesti in forma di restrizione al contenuto dei diritti o di ostacolo all'esercizio dei medesimi, ovvero in forma di imposizione di un obbligo ulteriore non previsto dalla disciplina nazionale⁵¹.

Sempre in tale occasione, val qui la pena ricordare che il magistrato *de quo* ha deciso di sentenziare nel senso di ritenere tale clausola – riguardante i costi del credito al netto degli interessi, che fissa tale costo al di sotto di un massimale legale e che trasferisce sul consumatore costi dell'attività economica del creditore – capace di generare un significativo squilibrio qualora avesse posto a carico del consumatore delle spese eccessive e “*sproporzionate*” rispetto alle prestazioni e all'ammontare del prestito da egli ottenuto.

È di tutta evidenza allora che anche con riferimento a tale requisito – proprio come accade con riguardo alla “*trasparenza*” – è riservato al giudice un ampio potere ermeneutico. Un potere evidentemente capace di garantirgli autonomia e, soprattutto, enorme libertà di soluzioni.

Vi è poi un'altra sentenza, la C-186/16, dove il giudice ha così stabilito con riferimento al momento in cui valutare lo squilibrio: “*Ne deriva, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 78, 80 e 82 delle sue conclusioni, che*

⁵⁰ «Pertanto, il costo del credito al netto degli interessi per il consumatore, che, in forza della legislazione nazionale, è limitato nel massimo, potrebbe nondimeno dar luogo a un significativo squilibrio ai sensi della giurisprudenza della Corte, quand'anche fosse fissato al di sotto di tale massimale, qualora i servizi forniti in cambio non rientrassero ragionevolmente nelle prestazioni effettuate nell'ambito della conclusione o della gestione del contratto di credito, o gli importi posti a carico del consumatore a titolo di spese di concessione e di gestione del prestito risultassero chiaramente sproporzionati rispetto all'importo del prestito. Il giudice del rinvio deve tener conto, al riguardo, dell'effetto delle altre clausole contrattuali al fine di stabilire se le suddette clausole determinino un significativo squilibrio a danno del mutuatario».

⁵¹ Sentenza del 3 ottobre 2019, *Kiss e CIB Bank*, C-621/17, EU:C:2019:820, punto 51.

*la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull'ulteriore esecuzione del contratto in questione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l'esecuzione di quest'ultimo*⁵². Proseguiva poi il magistrato affermando che la valutazione del giudice del rinvio si sarebbe dovuta basare su tutte le circostanze del caso principale, comprese quindi le conoscenze e competenze della banca relative alle potenziali variazioni dei tassi di cambio e ai rischi concernenti la sottoscrizione di un mutuo in valuta estera⁵³.

In altra occasione ancora – causa C-119/17 –, il giudice ha invece affermato che gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che una clausola di un contratto di credito che trasferisce interamente il rischio di cambio al mutuatario e che non è redatta in modo sufficientemente trasparente da permettere a quest'ultimo di comprendere, sulla base di criteri chiari e intelligibili, le conseguenze economiche della stipula del contratto, può essere considerata abusiva dal giudice nazionale. Tale considerazione, peraltro, secondo la medesima Corte, dovrebbe manifestarsi ogniqualvolta si accerti che la clausola, in violazione del principio di buona fede, determini un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, a danno del consumatore. In questo contesto, spetta al giudice del rinvio esaminare il caso alla luce di tutte le circostanze della controversia, considerando in particolare le competenze e le conoscenze del professionista in merito alle possibili oscillazioni dei tassi di cambio e ai rischi connessi alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera. Detta valutazione dovrà seguire due fasi: in primo luogo, verificare l'eventuale violazione del principio di buona fede; in secondo luogo, accertare l'esistenza di un significativo squilibrio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13⁵⁴.

⁵² Causa C-186/16.

⁵³ Interessante notare invece di come all'interno della sentenza del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, il giudice europeo abbia ribadito che per ovviare allo squilibrio contrattuale il magistrato nazionale è tenuto ad esaminare, anche d'ufficio, il carattere abusivo di una clausola contrattuale «laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine».

⁵⁴ Cfr. causa C-119/17: «Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che la clausola di un contratto di credito, come quella di cui al procedimento principale, in conseguenza della quale l'intero rischio di cambio è trasferito sul mutuatario, e che non è redatta in maniera trasparente, in modo che il mutuatario non è in grado di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche della conclusione di tale contratto, può essere ritenuta abusiva dal giudice nazionale in sede d'esame di tale clausola, qualora si constati che, in contrasto con il requisito della buona fede, questa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio, valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primo momento,

Da ultimo, per chiudere, si osservi quanto riportato all'interno della surrichiamata sentenza delle cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, Profi Credit Polska – precedentemente citata nel ruolo di ambasciatrice del concetto di trasparenza – laddove si è affermato che una clausola riguardante i costi del credito al netto degli interessi che fissa tale costo al di sotto di un massimale legale e che trasferisce sul consumatore costi dell'attività economica del creditore, determina un significativo squilibrio qualora ponga a carico del consumatore: “*spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti*”⁵⁵.

4. Conclusioni; o quasi

Alla luce di quanto sinora evidenziato, parrebbe opportuno adesso mettere l'accento sul modo in cui la giurisprudenza dell'Unione Europea ha, in quest'ultimi anni, svolto un ruolo focale di traduzione pratica dei principi sottostanti alla Direttiva 93/13/CEE. Un compito, il suo, non facile e al contempo di straordinaria rilevanza poiché capace di affinare l'interpretazione di tale fonte del diritto con particolare riguardo ai tre concetti centrali di: chiarezza, informazione e significativo squilibrio.

Uno degli elementi nevralgici della riflessione riguarda il ruolo della chiarezza contrattuale, che si è configurata non solo come un requisito formale, ma anche come una garanzia sostanziale dell'effettiva comprensione del contratto da parte del consumatore. L'orientamento della CGUE ha dimostrato un progressivo ampliamento del perimetro di controllo giudiziale, con la possibilità per i tribunali nazionali di sindacare il contenuto delle clausole, anche laddove formalmente chiare, qualora esse non consentano al consumatore di valutare con consapevolezza gli effetti economici e giuridici dell'accordo. La crescente attenzione alla trasparenza sostanziale ha quindi rafforzato il ruolo del giudice quale garante di un equilibrio effettivo tra le parti contrattuali.

Un secondo aspetto cruciale è rappresentato dal concetto di informazione, che costituisce il presupposto essenziale per l'esercizio consapevole dei diritti del consumatore. La giurisprudenza ha sottolineato come il requisito informativo non si esaurisca nella mera comunicazione formale di dati, ma implichi un obbligo sostanziale di fornire al consumatore tutti gli elementi necessari per comprendere le implicazioni economiche e giuridiche del contratto. La Corte di Giustizia ha ribadito l'importanza della trasparenza informativa anche con riferimento alle clausole finanziarie, in particolare nei contratti di mutuo, dove il consumatore deve essere pienamente consapevole dei rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio e delle altre condizioni contrattuali.

la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

⁵⁵ Cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19; Cfr. con nota n. 4.

Infine, il concetto di significativo squilibrio, il quale rappresenta un pilastro dell'opera di valutazione delle clausole abusive. L'orientamento giurisprudenziale ha mostrato un progressivo perfezionamento nella determinazione di quegli elementi contrattuali ritenuti idonei a concretizzare uno squilibrio in grado di ledere la buona fede e l'equità tra le parti. La CGUE ha chiarito, invero, che l'analisi dello squilibrio non si esaurisce in una valutazione meramente economica, ma deve considerare anche l'impatto sostanziale che una clausola contrattuale può avere sulla posizione giuridica del consumatore.

Un elemento critico di questo sviluppo giurisprudenziale, a ben vedere, è il rischio di una discrezionalità eccessiva nella valutazione giudiziale, che potrebbe portare a esiti divergenti tra gli Stati membri, minando la prevedibilità delle decisioni e creando un quadro normativo frammentato. A tal proposito si osservino i risultati raggiunti all'interno della notoria sentenza *Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid*, e li si raffrontino con quelli tracciati in pronunce più recenti. In tal senso, quindi, è fondamentale garantire che il concetto di significativo squilibrio – così come i primi due concetti passati in rassegna – sia interpretato in maniera coerente, evitando che la tutela del consumatore sfoci in un'incertezza giuridica eccessiva.

Il principio di proporzionalità deve chiaramente guidare l'analisi giudiziale affinché la protezione della parte debole non si traduca in un vincolo eccessivo per gli operatori economici, i quali potrebbero essere scoraggiati dall'intraprendere attività transfrontaliere all'interno dell'Unione Europea. In questo senso, la tensione tra armonizzazione e discrezionalità interpretativa rappresenta uno dei nodi fondamentali della disciplina consumeristica europea. E ciò, specialmente all'interno di tale perimetro giuridico.

Il problema legato alla frammentazione applicativa della direttiva, nondimeno, rappresenta un'argomentazione evidenziata anche dalla migliore dottrina laddove ha osservato che: *“La Commissione europea da tempo ritiene che detta frammentazione, da una parte, comporti l'insorgere di costi aggiuntivi per gli operatori economici professionali (anzitutto per acquisire le consulenze giuridiche necessarie per operare con la sufficiente sicurezza di rispettare le prescrizioni giuridiche dei diversi ordinamenti), disincentivando l'iniziativa imprenditoriale transfrontaliera, e, dall'altra parte, che essa costituisca uno dei motivi che ingenerano la mancanza di fiducia dei consumatori rispetto agli acquisti transfrontalieri, non potendo i consumatori essere sicuri che il livello di protezione di cui godono nel proprio Stato si applichi allorché fanno acquisti in un altro Stato membro”*⁵⁶.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale evidenzia inoltre come l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione al consumatore debba essere temperato con l'esigenza di evitare una sovrapposizione eccessiva tra giudizio di abusività e revisione giudiziale del merito contrattuale. Il rischio di una tute-

⁵⁶ Cfr. G. ALPA, *I contratti del consumatore*, op. cit.

la “*apodittica*” del consumatore, che potrebbe tradursi in un’eccessiva rigidità delle relazioni contrattuali, è un tema di crescente attenzione nelle discussioni accademiche e istituzionali. A riguardo, non possono qui non riportarsi le parole di un fine giurista che così simpaticamente ammoniva: “*Ci troviamo [...] di fronte ad un vestito di Arlecchino, che sicuramente le imprese esercenti il commercio transfrontaliero, di conseguenza tenute a valutare le clausole da impiegare Paese per Paese, alla luce delle diversità di conseguenze che potrebbero derivare dal loro utilizzo, avrebbero preferito non dovere indossare*”⁵⁷.

Queste piacevoli righe, peraltro, assumono una profondità e veridicità ancor più pregnante se confrontate con quanto sapientemente ricordato dalla nostra Corte di Cassazione. La quale, nello specifico, ha rammentato a più riprese che il *dictum* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea incarna una vera e propria *regula iuris*⁵⁸, applicabile dal giudice interno in ogni stato e grado del giudizio⁵⁹, con la conseguenza che ogni pronuncia della CGUE rappresenta una sostanziale fonte di diritto oggettivo capace: sia di innovare positivamente il diritto nazionale per il tramite di ordinanze oculate e ponderate; sia di innovare in maniera più disarticolata, laddove tali pronunzie si scoprono distinte nelle argomentazioni e nei relativi capisaldi giuridici formulati⁶⁰.

In definitiva, pur rappresentando la direttiva la pietra angolare del sistema di tutela dei consumatori all’interno del perimetro europeo, l’auspicio è che l’attuale impostazione sistemica non venga sovvertita o contaminata da interpretazioni poco morigerate in grado di inquinare l’odierno archetipo, generando così: sviluppi giuridici disarmonici, soluzioni antitetiche e, conseguenzialmente, un’endemica incertezza del diritto.

Il futuro della disciplina si giocherà dunque sulla capacità di trovare un punto di convergenza tra tutela del contraente debole ed esigenze di stabilità del mercato giuridico europeo, nel rispetto dei principi fondativi del diritto dell’Unione e nel rispetto della natura dei tre concetti della chiarezza, dell’informazione e del significativo squilibrio.

L’armonizzazione giuridica all’interno dell’alveo europeo rimane quindi uno di quegli obiettivi autoctoni della Direttiva; ai giuristi che in futuro saranno chiamati a pronunziarsi, dunque, l’ardito compito di proseguire nel solco pragmatico e ponderato già tracciato.

⁵⁷ A. ZACCARIA, *Considerazioni in ordine all’attuazione, in Europa, della Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in *Il quotidiano giuridico*, 2016.

⁵⁸ K. LENAERTS, I. MASELIS e G. GUTMAN, *EU Procedural Law*, Oxford, pp. 243 ss.

⁵⁹ F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2020, 1, p. 65; a proposito del caso *Lexitor*.

⁶⁰ Cfr. Cass. 2468/16; Cass. 17994/15; Cass. 1917/12; Cass. 4466/05; Cass. 857/95.

Abstract [Ita]

La Direttiva 93/13/CEE ha rappresentato un punto di svolta nella tutela dei consumatori contro le clausole abusive nei contratti stipulati con imprese e professionisti. Questo studio analizza l'evoluzione giurisprudenziale di tre concetti chiave della Direttiva quali quello della chiarezza, dell'informazione e del significativo squilibrio. In merito, particolare attenzione ha attratto la nozione di trasparenza sostanziale, la quale impone ai professionisti di fornire informazioni chiare e comprensibili ai consumatori affinché questi possano assumere decisioni contrattuali consapevoli. Il contributo esamina poi come la Corte abbia progressivamente ampliato il proprio perimetro di controllo giudiziale riuscendo – talora – a prevaricare persino i confini disegnati in seno alla Direttiva, concedendosi così una valutazione più incisiva del carattere abusivo delle clausole contrattuali. L'analisi, dunque, concentrandosi sul delicato ruolo assunto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'interpretazione e nell'applicazione della Direttiva, suggerisce quelle che sembrano essere le sfide derivanti dall'eterogeneità delle pronunce giudiziarie con alcune riflessioni finanche sulle sue implicazioni per la certezza del diritto e il commercio transfrontaliero.

Parole chiave: Direttiva 93/13/ECC; clausole abusive; trasparenza sostanziale; controllo giudiziale; Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Abstract [Eng]

Directive 93/13/EEC represented a turning point in the protection of consumers against unfair terms in contracts stipulated with companies and professionals. This study analyzes the evolution of case law on three key concepts of the Directive, such as clarity, information and significant imbalance. In this regard, particular attention has attracted the notion of substantial transparency, which requires professionals to provide information to consumers in plain intelligible language so that they can make informed contractual decisions. The contribution then examines how the Court has progressively broadened its scope of judicial control, sometimes managing to overstep even the boundaries drawn up in the Directive, thus allowing itself a more incisive evaluation of the abusive nature of contractual clauses. The analysis, therefore, focusing on the delicate role assumed by the Court of Justice of the European Union in the interpretation and application of the Directive, suggests what appear to be the challenges arising from the heterogeneity of judicial rulings with some reflections even on its implications for legal certainty and cross-border trade.

Keywords: Directive 93/13/EEC; unfair terms; substantial transparency; judicial control; Court of Justice of the European Union.